

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3005 del 29/05/2026
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 592 DEL 31/03/2014 (E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "REI PROGETTI SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI FANGHI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI DALL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE" (INSERIMENTO DITTA MUTTI SPA - STABILIMENTO IN COMUNE DI MONTECHIARUGOLO), E STOCCATI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ALSENO (PC), LOC. SALICETO - STRADA DELLE CATELLANE.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3156 del 29/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 592 DEL 31/03/2014 (E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "REI PROGETTI SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI FANGHI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI DALL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE" (INSERIMENTO DITTA MUTTI SPA - STABILIMENTO IN COMUNE DI MONTECHIARUGOLO), E STOCCATI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ALSENO (PC), LOC. SALICETO - STRADA DELLE CATELLANE.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 592 del 31/03/2014, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Alseno con provvedimento conclusivo del procedimento n. 4/2014, acclarato al prot. n. 4343 del 17/06/2014, per l'attività di "*utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione provenienti dall'industria agroalimentare*" svolta dalla ditta REI PROGETTI SRL (C.F. 00428740344 - sede legale in Via Fantelli n. 4/A, Parma) nello stabilimento sito in Alseno (PC), Loc. Saliceto - Strada delle Catellane, comprendente unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- l'AUA sopra citata è stata successivamente aggiornata con Determinazione della Provincia di Piacenza n. 157 del 27/01/2015 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 2/2015 del 12/02/2015) e con Determinazioni Dirigenziale ARPAE Det-Amb n. 2228 del 7/07/2016 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 6/2016 del 12/06/2016), n. 246 del 19.01.2017 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 1/2017 del 30.01.2017), n. 3563 del 07.07.2017 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 3/2017 del 07.08.2017), n. 3080 del 18.06.2018 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 3533/2018 del 26.06.2018), n. 388 del 29/01/2021 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 1/2021 del 24/02/2021, acclarato al prot. n. 2065 in pari data), n. 3603 del 14/07/2023 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 5/2023 del 27/07/2023, acclarato al prot. n. 10969 in pari data), n. 3617 del 14/07/2023 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 6/2023 del 27/07/2023, acclarato al prot. n. 10985 in pari data), n. 2261 del 18/04/2024 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 3/2024 del 06/05/2024, acclarato al prot. n. 5599 del 07/05/2024), n. 6782 del 04/12/2024 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno prot. n. 6187/2025 del 20/05/2025), n. 3126 del 28/05/2025 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno prot. n. 7200 del 12/06/2025) e n. 2033 del 17/04/2026 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno prot. n. 4730 del

23/04/2026);

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta REI PROGETTI SRL (C.F. 00428740344 - sede legale in Via Fantelli n. 4/A, Parma), pervenuta tramite portale della Regione Emilia Romagna ed acquisita al prot. ARPAE n. 363908 del 08/04/2026 (pratica Sinadoc 12705/2026);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di Utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione

- Legge 130/2018 di conversione del D.L. 109/2018, art. 41;
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;
- Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34";
- Delibera della Giunta Regionale n. 2773 del 30/12/2004 " *Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- Delibera della Giunta Regionale n. 285 del 14/02/2005 " *Rettifica alla Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n.2773 Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- Delibera della Giunta Regionale n. 1801 del 07/11/2005 " *Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 23 aprile 2007, n. 550 " *Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualità dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura*" (Toluene e Idrocarburi pesanti);
- Delibera della Giunta Regionale n. 297 del 14/02/2009 " *Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura* ";
- Delibera della Giunta Regionale n. 326 del 14/02/2019 " *Disposizioni Urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione*";

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota assunta al prot. ARPAE n. 69711 del 16/04/2026 ditta ha trasmesso la documentazione volontaria a completamento dell'istanza (rapporti di prova);
- con nota prot. n. 74055 del 23/04/2026 questo Servizio ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, nonché l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 74048 del 23/04/2026 è stata richiesta al Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Fiorenzuola d'Arda la relazione tecnica relativamente alla modifica non sostanziale di cui trattasi;
- con nota prot. n. 74053 del 23/04/2026 è stato richiesto al Comune di Alseno il parere relativamente alla modifica non sostanziale di cui trattasi;

RILEVATO che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura" (rif. attività n. 8 del 28/05/2026 sinadoc 12705/2026) risulta che:

- la ditta in oggetto REI PROGETTI SRL ha avanzato istanza al fine di ottenere l'autorizzazione ad utilizzare in agricoltura i fanghi biologici (cod. EER 020305) provenienti dallo stabilimento sito in Comune di Montechiarugolo (PR), Via Traversetolo n. 28, di proprietà della Ditta MUTTI SPA, (P.I. 00857020333 - sede legale in Podenzano, Via Primo Maggio 63, Frazione Casoni di Gariga);
- pertanto la ditta istante REI PROGETTI SRL provvederà ad inserire, tra i produttori di fanghi biologici, la suddetta Ditta MUTTI SPA, in particolare per il sopra richiamato impianto sito in Comune di Montechiarugolo (PR), Via Traversetolo n. 28;
- la ditta MUTTI SPA risulta in possesso, per lo stabilimento sito in Via Traversetolo n. 28 - Montechiarugolo (PR), di apposita autorizzazione AIA, rilasciata dal SAC di ARPAE di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET- AMB-2023-2542 del 17/05/2023 ed è autorizzata alle operazioni di riutilizzo agronomico dei fanghi di depurazione;
- tali fanghi di depurazione verranno stoccati presso l'impianto di stoccaggio sito in Alseno (PC), Loc. Saliceto, Strada delle Catellane per il successivo utilizzo in agricoltura, ai sensi del D.Lgs. 99/1992;

- la caratterizzazione analitica preventiva può ritenersi assolta, anche in relazione agli esiti degli accertamenti analitici eseguiti ai sensi del paragrafo XVIII, punto 5 della D.G.R. 2773/04, che evidenziano la conformità del fango ai limiti contenuti nel D.Lgs. 99/92 e nella stessa D.G.R. 2773/04 come modificata dalla D.G.R. 326/2019;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri, di seguito indicati:

- relazione tecnica istruttoria prot. n. 80544 del 04/05/2026 con cui il Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Fiorenzuola d'Arda ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale dell'AUA, con prescrizioni;
- parere favorevole alla modifica non sostanziale di cui trattasi, rilasciato dal Comune di Alseno con nota prot. n. 6060 del 22/05/2026, acquisito al prot. ARPAE n. 94552 in pari data;

ATTESO che:

- con la suddetta nota prot. n. 80544 del 04/05/2026, il Servizio Territoriale ARPAE - Distretto di Fiorenzuola d'Arda ha comunicato la necessità di rettificare i quantitativi di fango destinati all'uso agricolo per il sito Rodolfi Mansueto SPA di Castelguelfo, evidenziando che *"[...] si correggono anche i quantitativi di fango (EER 020305), destinati all'utilizzo in agricoltura, relativi allo stabilimento Rodolfi Mansueto S.p.A di Castelguelfo. precedentemente autorizzati con la Det-Amb-2026-2033 del 17/04/2026. Tali quantitativi erano stati riportati in modo errato nella tabella inclusa nel parere del Servizio Territoriale"*;
- a seguito di quanto segnalato dal Servizio Territoriale, emerge che nella tabella del dispositivo della D.D. Det-Amb n. 2033/2026 è stato erroneamente indicato, per il suddetto stabilimento, un quantitativo di 410 t (composto da 209 t di fango tal quale e 201 t di digestato), in luogo del valore corretto pari a 800 t (suddiviso in 408 t di fango tal quale e 392 t di digestato);

RITENUTO, pertanto, di procedere, con il presente provvedimento, alla rettifica della D.D. Det-Amb n. 2033 del 17/04/2026, riportando, nella tabella del dispositivo, il corretto quantitativo di fango, per lo stabilimento di Castelguelfo della ditta Rodolfi Mansueto SPA, pari a 800 t (di cui 408 t di fango tal quale e 392 t di digestato);

CONSIDERATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

VERIFICATO CHE, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA richiesta dalla ditta REI PROGETTI SRL (C.F. 00428740344), per l'attività "utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione provenienti dall'industria agroalimentare" svolta nello stabilimento sito in Alseno (PC), Loc. Saliceto - Strada delle Catellane nonché alla rettifica come sopra indicata;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'AUTORIZZAZIONE UNICA

AMBIENTALE adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 592 del 31/03/2014, (come successivamente modificata con gli atti richiamati in premessa), rilasciata dal SUAP di Alseno con provvedimento conclusivo del procedimento n. 4/2014, acclarato al prot. n. 4343 del 17/06/2014, per l'attività, svolta dalla ditta REI PROGETTI SRL (C.F. 00428740344), di "utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione provenienti dall'industria agroalimentare" e stoccati presso l'impianto sito in Comune di Alseno (PC), Loc. Saliceto - Strada delle Catellane, come segue:

● **sostituendo il punto 1) del dispositivo con il seguente:**

"1. di adottare - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività svolta dalla Ditta REI Progetti S.r.l. (COD. FISC 00428740344), avente sede legale in Parma (PR), via Fantelli n. 4/A ed impianto sito in Comune di Alseno, Loc. Saliceto, Strada delle Catellane, per una quantità massima di 8.500 t/anno di fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque a servizio dei sotto indicati stabilimenti:

1. Solana S.p.a. di Maccastorna (LO) - cod. EER 020305;
2. Annoni S.p.a. di Busseto (PR) - cod. EER 020204;
3. Rodolfi Mansueto S.p.a. loc. Fontanini, Parma (PR) - cod. EER 020305;
4. Lapi Gelatine S.p.a. via Lucchese 164 Empoli (FI) – cod. EER 020204;
5. Lesaffre Italia S.p.a. (PR) - cod. EER 020305;
6. Società Cooperativa Agricola O.P.A.S. a r.l. (MO) - cod. EER 020204;
7. Emiliana Conserve Soc. Agr. S.p.A., stabilimento di Podenzano (PC) - cod. EER 020305;
8. Casalasco Società Agricola S.p.A. stabilimento di Fontanellato (PR) - cod. EER 020305;
9. Mutti S.p.a. stabilimento di Collecchio (PR) - cod. EER 020305;
10. Rodolfi Mansueto S.p.a., stabilimento di Castelguelfo (PR) - cod. EER 020305;
- 11. Mutti S.p.a. stabilimento di Montechiarugolo, via Traversetolo n. 28 (PR) - cod. EER 020305;**

I fanghi potranno essere oggetto di miscelazione (R12) fra di loro, purché aventi stesso codice EER, ed inoltre il singolo fango o la miscela di fanghi dello stesso EER potranno essere miscelati con il digestato – EER 190606 – prodotto negli impianti della Ditta INALCA S.p.a. di Pegognaga (MN) e/o di Ospedaletto Lodigiano (LO), specificando che in caso di miscelazione il quantitativo di digestato non supererà il 49% della miscela;”

● **sostituendo, al punto 3) del dispositivo, le lettere d) ed f) con le seguenti:**

"d) la quantità massima di fango utilizzabile per ogni tipologia di provenienza del fango, non potrà superare il limite previsto dalla seguente tabella:

IMPIANTO	EER	QUANTITATIVO MAX DI FANGO RIUTILIZZABILE IN AGRICOLTURA	RAPPORTO QUANTITATIVO MAX DI FANGO MISCELABILE CON DIGESTATO	
			51% fango tal quale	49% digestato
Solana S.p.a.	020305	5.000 t tal quale	2.550 t	2.450 t
Annoni S.p.a.	020204	2.000 t tal quale	1.020 t	980 t
Rodolfi Mansueto S.p.a.	020305	3.000 t tal quale	1.530 t	1.470 t
Lapi Gelatine S.p.a.	020204	2.000 t tal quale	1.020 t	980 t
Lesaffre S.p.A.	020305	2.000 t tal quale	1.020 t	980 t
Società Cooperativa Agr. O.P.A.S. a r.l.	020204	2.000 t tal quale	1.020 t	980 t

Emiliana Conserve Soc. Agr. S.p.A.	020305	600 t tal quale	306 t	294 t
Casalasco Società Agricola S.p.a.	020305	600 t tal quale	306 t	294 t
Mutti S.p.a.	020305	1000 t tal quale	510 t	490 t
Rodolfi Mansueto S.p.a. stabilimento di Castelguelfo	020305	800 t tal quale	408 t	392 t
Mutti S.p.a. stabilimento di Montechiarugolo	020305	2000 t tal quale	1020 t	980 t

“f) i produttori dei fanghi sono tenuti, ai sensi del paragrafo XVIII, punto 5 della Del. G.R. n. 2773/04 s.m.i., all’esecuzione di accertamenti analitici sui fanghi così come prodotti, secondo la seguente frequenza:

- Solana S.p.a. - trimestrale (impianto di depurazione dei reflui provenienti da “attività agro-industriale stagionale” superiore a 100.000 A.E.);
- Annoni S.p.a. - semestrale (impianto di depurazione dei reflui provenienti da “attività agro-industriali” inferiore a 100.000 A.E.);
- Rodolfi Mansueto S.p.a. - semestrale (impianto di depurazione dei reflui provenienti da “attività agro-industriale” inferiore a 100.000 A.E.);
- Lapi Gelatine S.p.a. - semestrale (impianto di depurazione dei reflui provenienti da “attività agro-industriale” inferiore a 100.000 A.E.);
- Lesaffre Italia S.p.A. - semestrale (impianto di depurazione dei reflui provenienti da “attività agro-industriale” inferiore a 100.000 A.E.);
- Società Cooperativa Agricola O.P.A.S. a r.l. - semestrale (impianto di depurazione dei reflui provenienti da “attività agro-industriale” inferiore a 100.000 A.E.);
- Emiliana Conserve Soc. Agr. S.p.A. stabilimento di Podenzano (PC) - trimestrale (impianto di depurazione dei reflui provenienti da “attività agro-industriale stagionale” superiore a 100.000 A.E.);
- Casalasco Società Agricola S.p.A. stabilimento di Fontanellato (PR) - trimestrale (impianto di depurazione dei reflui di “attività agro-industriale stagionale” superiore a 100.000 A.E.);
- Mutti S.p.A. stabilimento di Collecchio (PR) - trimestrale (impianto di depurazione dei reflui di “attività agro-industriale stagionale” superiore a 100.000 A.E.);
- Rodolfi Mansueto S.p.a., stabilimento di Castelguelfo (PR), semestrale (impianto di depurazione dei reflui di “attività agro-industriale stagionale” inferiore a 100.000 A.E.);
- **Mutti S.p.a. stabilimento di Montechiarugolo, via Traversetolo n. 28 (PR) semestrale** (impianto di depurazione dei reflui di “attività agro-industriale stagionale” inferiore a 100.000 A.E.);

2. DI DARE ATTO che:

- resta confermato quant’altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 592 del 31/03/2014, (come successivamente aggiornata), rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo del procedimento n. 4/2014, acclarato al prot. n. 4343 del 17/06/2014, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Alseno per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all’Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo n. 4/2014, acclarato al prot. n. 4343 del 17/06/2014, da parte dello Sportello Unico del Comune di Alseno;

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di aggiornamento AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.